



FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA

COORDINAMENTO NAZIONALE GIUSTIZIA

tel. 06 6876662 - 06 6876650 - fax 06 6878819 - info@sagunsa.it

Via Napoli, 51 - 00184 Roma - www.sagunsa.it

D.M. Istituzione Nuclei Polizia Penitenziaria UIEPE-UDEPE e USSM

ESITO RIUNIONE DEL 26 GIUGNO 2017

Alla riunione hanno partecipato sia le OO.SS. del comparto Funzioni Centrali sia quelle della Polizia Penitenziaria. Tutti gli interventi dei rappresentanti sindacali del nostro comparto hanno stigmatizzato la poca chiarezza, anche nel nuovo schema di decreto presentato, dei reali compiti che dovranno svolgere i nuclei ed in particolare i Comandanti di tali strutture. Sono state altresì avanzate perplessità per la previsione di tali nuclei anche presso gli USSM.

Nel dettaglio riteniamo che il comma e) dell'articolo 2 vada completamente eliminato per le seguenti motivazioni.

1) la legge prevede che le indagini per la concessione delle misure alternative siano svolte dal servizio sociale e dalle forze dell'ordine del territorio alle quali il tribunale o il magistrato chiede informazioni sulla pregressa conoscenza delle persone avendo loro l'incarico della prevenzione sul territorio, mentre la polizia penitenziaria non possiede queste informazioni. Inoltre non si comprende sulla base di quale competenza dovrebbe effettuare indagini di tipo economico. In tal senso, appare più consona alle particolari funzioni della polizia penitenziaria la possibilità che possano svolgere gli accertamenti di domicilio ai sensi della L.199/2010, in quanto si tratta di una attività conoscitiva che non richiede particolari valutazioni sul contesto familiare.

2) le indagini per la concessione delle MAP sono finalizzate alla predisposizione di un "programma di trattamento" eventualmente in accordo con gli altri enti di servizio sociale presenti sul territorio. Da parte del Tribunale ordinario non viene richiesta alcuna informazione alle forze dell'ordine se così fosse valgono le considerazioni di cui al punto uno.

3) la polizia penitenziaria opera nel campo dell'esecuzione penale, quindi dell'esecuzione delle misure alternative ed è lì che bisogna trovare le forme di integrazione e collaborazione. Pertanto visto che la MAP non si configura come esecuzione penale, ma come sospensione del processo, la p.p. non può e non deve intervenire in queste situazioni, se non in particolari casi nei quali è necessario svolgere delle indagini più accurate sulle agenzie convenzionate per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

4) sarebbe invece utile che la polizia penitenziaria provvedesse a svolgere la verifica del lavoro di pubblica utilità come trasformazione di condanna penale nei casi di guida in stato di ebbrezza ai sensi dell'articolo 168. Attualmente la legge dispone che questa verifica venga effettuata dalle forze dell'ordine o dagli Uffici EPE. A questo proposito si rende necessaria una collaborazione con le forze dell'ordine e la formulazione di accordi scritti (del resto questo è un controllo scevro da qualsiasi finalità rieducativa, in quanto meramente riparativa nei confronti della vittima generalizzata).

È importante, come peraltro assicurato dal Direttore Generale del personale dott. Starita, che il Nucleo non svolga indagini autonome, ma integri, dietro incarico della Direzione, solo le attività degli assistenti sociali, come qualsiasi altra attività istituzionale del "servizio sociale", quindi in una integrazione multi-professionale.

Nel corso della riunione è stato dato atto delle recenti modifiche normative apportate all'Ordinamento Penitenziario, al ruolo e i nuovi compiti che avrà la polizia penitenziaria che saranno regolamentati con appositi decreti attuativi della legge delega approvata. Visto questo si è sottolineata l'opportunità di attendere per l'emanazione del DM in discussione, in quanto poi potrebbe essere soggetto a revisione dopo i decreti attuativi.

La Parte Pubblica si è riservata ulteriori riflessioni in merito alla discussione avvenuta.

IL SEGRETARIO NAZIONALE

(Roberto Martinelli)

